

REGOLAMENTO PER LA GENERAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL
LAZIO MERIDIONALE



Ultimo salvataggio 18/09/2025

Sommario

Sommario	2
Parte I – Norme generali e definizioni	3
Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione	3
Articolo 2. Definizioni	3
Parte II – Competenze	7
Articolo 3. Competenze della Commissione Unica.....	7
Articolo 4. Competenze del Servizio per la Valorizzazione della Ricerca	7
Articolo 5. Competenze dell’Inventore	8
Parte III - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed obblighi di riservatezza.....	9
Articolo 6. Diritti patrimoniali sulle invenzioni.....	9
Articolo 7. Titolarità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Autonoma/Istituzionale	9
Articolo 8. Titolarità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Collaborativa	9
Articolo 9. Titolarità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Commissionata.....	10
Parte IV – Comunicazione dell’invenzione	11
Articolo 10. Riservatezza	11
Articolo 11. Richiesta di protezione della Proprietà intellettuale	11
Parte V – Gestione della proprietà intellettuale	13
Articolo 12. Spese di deposito e diritti di mantenimento in vita	13
Articolo 13. Estensione territoriale della protezione intellettuale.....	13
Articolo 14. Revisione periodica della protezione della proprietà intellettuale	13
Articolo 15. Decisioni in materia di contenzioso	14
Articolo 16. Utilizzo di piattaforme interne ed esterne all’Ateneo per la pubblicizzazione della protezione di proprietà intellettuale	14
Parte VI – Valorizzazione e sfruttamento della proprietà intellettuale	15
Articolo 17. Obblighi di valorizzazione e forme.....	15
Articolo 18. Cessioni e tipologie di licensing e campi d’uso	15
Parte VII – Disclosure form e modelli di documento.....	19
Articolo 19. Modelli di documenti per la comunicazione interna	19
Parte VIII – Norme transitorie e finali.....	21
Articolo 20. Utilizzo del nome e del logo di UNICAS	21
Articolo 21. Disposizioni transitorie e finali.....	21
Articolo 22. Data di entrata in vigore.	22

Parte I – Norme generali e definizioni

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito UNICAS o anche Ateneo) ha fra i suoi fini primari:
 - a) promuovere la ricerca all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
 - b) favorire la tutela dei risultati della ricerca dell'Ateneo attraverso la brevettazione, la registrazione o altri strumenti;
 - c) valorizzare i risultati della ricerca dell'Ateneo, attraverso la promozione di attività che conducano anche ad un loro sfruttamento patrimoniale;
 - d) favorire il trasferimento dei risultati della ricerca dell'Ateneo al mondo produttivo delle imprese;
 - e) far partecipare i propri Dipendenti e Interni Non Dipendenti alle utilità che possono derivare da tale valorizzazione.
2. Il presente Regolamento, richiamata la normativa vigente, nazionale, dell'Unione Europea e internazionale e, in particolare, quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i. (di seguito CPI), disciplina le attività di valorizzazione della conoscenza inclusa la gestione della proprietà intellettuale frutto della ricerca di UNICAS.
3. Il Regolamento disciplina:
 - a) I rapporti interni tra UNICAS e i suoi Inventori ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'Articolo 65 del CPI.
 - b) Le procedure e le attività per la tutela delle invenzioni, dei modelli di utilità, delle varietà vegetali, delle topografie dei prodotti a semiconduttori e, più in generale, di ogni altra forma di conoscenza, innovazione o know-how suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà industriale, che risultino essere stati originati, generati, conseguiti e/o sviluppati, a qualsiasi titolo, all'interno dell'Ateneo ovvero nell'ambito di progetti, attività, e/o altre forme di partenariato o collaborazione in cui risulti coinvolto l'Ateneo.
4. Il Regolamento è complementare ad ogni altro Regolamento di Ateneo che include elementi in materia di generazione e valorizzazione dei risultati della ricerca, ad esempio il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A FRONTE DI CONTRATTI, CONVENZIONI O ACCORDI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, i seguenti termini assumono il significato per ciascuno di essi indicato, a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale, anche là dove utilizzati in parti precedenti del Regolamento:
 - a) **CPI**: è il Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, e ss.ii.mm.
 - b) **Ateneo o UNICAS**: è l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
 - c) **UTT**: è l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
 - d) **Delegato**: è il Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per il Trasferimento Tecnologico.
 - e) **Servizio per la Valorizzazione della Ricerca interno all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico – UTT**: è la Commissione Unica individuata dall'Ateneo come responsabile della conduzione delle attività amministrative previste nel presente Regolamento.
 - f) **Commissione Unica** (nel seguito anche citata come Commissione): è una Commissione interna (che unifica le ex *Commissione per la valorizzazione e gestione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca* e *Commissione Spin-off* del Servizio Valorizzazione della Ricerca) istituita con delibera del Consiglio di Amministrazioni di UNICAS su proposta del Rettore, di concerto con il Delegato in materie, composta da:

- 1) il delegato del Rettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese, che la presiede;
- 2) i Referenti Dipartimentali al Trasferimento Tecnologico;
- 3) un membro dell'UTT con funzione di segretario verbalizzante;
- 4) Direttore del Dipartimento di afferenza dell'inventore o suo delegato (o dai Direttori dei Dipartimenti di afferenza degli inventori o loro delegati, in caso di brevetti interdipartimentali), competente come membro di diritto e pertinente per ruolo sulla specifica area di valutazione della singola proposta (Componente di diritto);
- 5) eventuali esperti di specifiche tematiche, interni all'Ateneo o esterni ivi inclusi rappresentanti di associazioni e ordini professionali, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico. Essi hanno funzione consultiva e senza diritto di voto.

I componenti della Commissione durano in carica fino all'elezione del nuovo Rettore e decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico, su segnalazione motivata del Rettore.

- g) **Fondo di Ateneo o "Fondo Brevetti"**: Indica l'iniziativa nell'ambito delle operazioni commerciali del Bilancio di Ateneo, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione, sul quale gravano le spese relative al deposito ed eventuale estensione internazionale dei brevetti e dei marchi a nome dell'Ateneo e sul quale sono accreditati i proventi derivanti dalla valorizzazione dei suddetti titoli di proprietà industriale tramite contratti di cessione o di licenza.
- h) **Know-how**: è l'insieme delle conoscenze, codificate e non, di titolarità di UNICAS, derivanti dalle ricerche svolte al suo interno e che non formano oggetto di specifici diritti di proprietà intellettuale. Ai fini del presente Regolamento rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non ancora brevettate.
- i) **Personale UNICAS Strutturato**: sono i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; vi si ricomprendono, tra l'altro, i ricercatori di qualsiasi tipologia, nonché i Professori di prima e di seconda fascia e i dipendenti tecnici e amministrativi.
- j) **Personale UNICAS Non Strutturato**: sono gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attività di ricerca che non intrattengono con l'Università un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti presso l'Università, i contrattisti di ogni genere, il personale di ricerca di altre istituzioni debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza, nonché gli studenti in attività di tesi di laurea.
- k) **Personale UNICAS**: qualora non diversamente specificato si intende considerare entrambe le definizioni di cui ai punti precedenti g ed h.
- l) **Attività di Ricerca**: l'attività svolta, anche all'esterno dell'Ateneo, da Personale UNICAS, avvalendosi di know-how, attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrate, e/o di capacità, competenze e contributi inventivi di soggetti dipendenti dell'Università, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali disciplinanti l'attività in questione. Tra le Attività di Ricerca sono incluse:
 - 1) **Ricerca Autonoma o Istituzionale**: è la ricerca finanziata esclusivamente con risorse interne dell'Ateneo. Questa definizione include i casi in cui l'attività di Ricerca è realizzata autonomamente da uno o più Ricercatori con risorse economiche dell'Ateneo e/o svolta in collaborazione con enti pubblici o privati diversi dall'Ateneo, in cui ciascuna organizzazione utilizza risorse economiche proprie, in presenza o meno di una Convenzione tra le parti.
 - 2) **Ricerca Collaborativa**: è la ricerca svolta in collaborazione con soggetti pubblici o privati per un determinato e concordato programma, mediante la cooperazione del Personale UNICAS e l'utilizzazione di strutture e attrezzature di UNICAS e del soggetto terzo. Elementi caratterizzanti sono: a) interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell'Università; b) natura non commerciale della collaborazione; c) comunanza di risorse messe a disposizione dalle parti. Rientrano in questa fattispecie:

- La ricerca svolta con contributi erogati da parte di un soggetto terzo per il finanziamento di: (i) borse nell'ambito di un corso di dottorato di ricerca; (ii) borse di ricerca "post-lauream" così come previsti dall'art. 18 della L. 30 dicembre 2010, n 240; (iii) assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n 240.
- La ricerca svolta nell'ambito di accordi/progetti finanziati o cofinanziati da terzi, i quali non sfruttano direttamente gli eventuali risultati. Tali accordi/progetti possono comprendere, a titolo di esempio non limitativo, contratti di finanziamento/cofinanziamento erogati da enti o istituzioni locali, nazionali e internazionali.

3) **Ricerca Commissionata:** è la ricerca che si avvale del finanziamento derivante in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema. È altresì denominata "ricerca per conto terzi". Gli accordi di ricerca commissionata possono comprendere, a titolo di esempio non limitativo, attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica che possono così esemplificarsi¹:

- contratto avente ad oggetto attività di servizio;
- contratto avente ad oggetto attività di sviluppo;
- contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa.

- m) **Risultati della Ricerca:** sono le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore e il know-how che derivino dalle Attività di Ricerca di UNICAS e che siano suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale.
- n) **Diritti di proprietà intellettuale:** sono i diritti su invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, banche dati e programmi per elaboratore. Per brevità, nel presente documento laddove si utilizza il solo termine brevetto, si intende sempre, a meno che non sia esplicitamente indicato, che la valorizzazione e lo sfruttamento di un risultato della ricerca può assumere una qualsiasi delle diverse forme di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
- o) **Inventore (co-inventore):** è una persona fisica appartenente al Personale di UNICAS, strutturato o non strutturato che, sulla base della normativa vigente, è da considerarsi inventore o creatore di proprietà intellettuale. Nel caso di invenzione raggiunta con il contributo di più persone, si usa il termine co-inventore.
- p) **Referente:** inventore incaricato dagli altri inventori a rappresentarli nelle relazioni con il servizio dell'Ateneo preposto alla gestione della proprietà industriale (di seguito anche "Servizio Valorizzazione della ricerca" o "UTT").
- q) **Richiesta di Protezione o Domanda di Protezione:** l'istanza presentata dall'Ateneo di concerto con l'inventore (o con gruppi di co-inventori), su apposita modulistica, avente ad oggetto la protezione, e la valorizzazione della proprietà intellettuale per le creazioni dell'ingegno umano tramite brevetti, marchi e diritto d'autore, o ogni altra forma consentita dalla normativa vigente, che viene depositata (a seconda della tipologia) presso gli enti competenti a livello nazionale (ad es. l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM) e/o internazionale (ad es. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale - EUIPO).
- r) **Invention Disclosure form o modulo di divulgazione dell'invenzione:** la modulistica predisposta dall'Ateneo da utilizzare da parte del Personale UNICAS per comunicare all'UTT i risultati potenzialmente da proteggere e manifestare la volontà di proseguire con l'inoltro della richiesta di domanda di protezione. Il modulo di divulgazione contiene informazioni dettagliate sull'invenzione, come la descrizione tecnica, i potenziali utilizzi, i vantaggi rispetto alla tecnologia esistente, eventuali dati sperimentali e l'elenco degli inventori coinvolti con relative percentuali di contributo all'invenzione. Questi dati sono essenziali per l'ufficio di trasferimento tecnologico per valutare la

¹ Decreto interministeriale 26 settembre 2023 "Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori", del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca.

brevettabilità dell'invenzione e per prendere decisioni sul deposito del brevetto e sulle strategie di commercializzazione.

- s) **Mandatario:** Professionista legalmente abilitato a rappresentare l'Università o gli inventori presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e altre autorità competenti in materia di proprietà industriale. Il Mandatario svolge attività di consulenza, assistenza e rappresentanza nelle procedure di deposito, prosecuzione, difesa e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi brevetti, marchi e design.
- t) **Oneri di brevettazione:** tutte le spese sostenute per la brevettazione o la registrazione dell'invenzione, e così ad esempio spese, diritti ed onorari di professionisti relativi a brevettazione di invenzioni, deposito di software o deposito di progetti di lavori dell'ingegneria; tasse relative alla brevettazione ed al mantenimento dei brevetti; costi di allestimento, prove e valutazioni di prototipi relativi all'attuazione dell'invenzione; spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all'assistenza legale anche stragiudiziale riguardante i diritti dell'Università previsti dal presente regolamento; spese, diritti ed onorari di altri esperti di ogni genere per la loro attività relativa alle materie del presente regolamento.
- u) **Titoli di proprietà intellettuale attivi:** qualsiasi titolo (brevetto, marchio, disegno, modelli di utilità, ecc.) che è stato validato e concesso dagli Enti preposti e per i quali l'Ateneo risulta titolare o co-titolare.
- v) **Software e Banche Dati:** qualsiasi programma per elaboratore in forma di codice sorgente e/o oggetto, ivi compresi il materiale preparatorio alla progettazione, le interfacce, i moduli, gli script, il firmware e la documentazione tecnica, fermo restando che idee, algoritmi e principi in quanto tali non sono tutelati dal diritto d'autore. Per *Banche Dati* si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi, indipendentemente dalla loro natura, sistematicamente o metodicamente disposta e individualmente accessibile con mezzi elettronici o in altro modo, comprensiva della struttura/organizzazione (schema, modello dati, metadati) e della relativa documentazione.
- w) **Marchi e Disegni (Disegni e Modelli):** qualsiasi segno idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (tra cui, a titolo esemplificativo, parole, nomi di persone, disegni, lettere, numeri, colori, forme del prodotto o della confezione, suoni), suscettibile di rappresentazione in modo da determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della tutela; sono inclusi i marchi collettivi e di certificazione. Per *Disegni e Modelli* si intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, incluse interfacce grafiche e icone, purché sussistano i requisiti di legge.
- x) **Segreti commerciali (Know-how riservato):** informazioni aziendali e know-how, tecnici o commerciali, che siano segreti (non generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti del settore), abbiano valore economico in quanto segreti e siano sottoposti a misure ragionevoli di segretezza da parte del legittimo detentore. Rientrano a titolo esemplificativo dati, formule, prototipi, specifiche, processi, metodi, parametri di test, algoritmi, dataset non pubblici, liste clienti/fornitori, strategie e *negative know-how*. Non rientrano le mere capacità personali e l'esperienza generale del lavoratore.
- y) **Modelli di utilità:** le nuove conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti atte a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione/impiego a macchine, strumenti, dispositivi, utensili o oggetti d'uso, o a loro parti, tutelabili secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale, ferme restando le esclusioni di legge.

Parte II – Competenze

Articolo 3. Competenze della Commissione Unica

1. La Commissione ha il compito in generale di supportare il Delegato nella valutazione della domanda di brevetto in coerenza con l'evoluzione della normativa in materia di proprietà industriale e con i principali interessi dei soggetti coinvolti.
2. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Presidente, su parere del Servizio di Valorizzazione della Ricerca che ha istruito la pratica, può convocare un esperto di settori con compiti consultivi sulle materie inerenti alla domanda di protezione in esame.
4. Il Presidente, su parere del Servizio di Valorizzazione della Ricerca che ha istruito la pratica, può ammettere alla partecipazione ai lavori della Commissione anche i Rappresentanti delle Associazioni Studentesche.
5. La Commissione svolge le seguenti attività:
 - a) controlla la corretta applicazione del presente Regolamento;
 - b) delibera in merito alle richieste di deposito di Domanda di Protezione pervenute all'UTT dagli Inventori per il tramite del Referente;
 - c) approva la bozza di contratto di co-titolarità disposto dal Servizio di Valorizzazione della Ricerca in collaborazione con le organizzazioni co-titolari, nel caso di Domanda di Protezione di invenzione in cui sono coinvolti inventori appartenenti a strutture esterne all'Ateneo;
 - d) delibera sull'estensione della protezione all'estero delle Domande di Protezione approvate in Italia (eventualmente anche in concomitanza dell'approvazione a presentare la domanda in prima istanza solo in Italia) e in generale sul mantenimento in vita dei titoli di proprietà intellettuale attivi;
 - e) fornisce pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla cessione, alla licenza o a qualsiasi atto di disposizione dei titoli di proprietà intellettuale attivi, a favore di Soggetti Terzi;
 - f) delibera sulla risoluzione di accordi, sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei titoli di proprietà intellettuale attivi;
6. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto assoluto in ordine a notizie e documenti riservati. La stessa disposizione si applica nei confronti del Responsabile dell'Area Ricerca, del personale dell'UTT e dei consulenti.
7. La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente. La convocazione è inviata a mezzo di posta elettronica indicando gli argomenti da discutere. Le sedute, anche su richiesta dei componenti e qualora il Presidente lo ritiene opportuno, potranno svolgersi in modalità mista ovvero in presenza e/o on line in via telematica. Alle sedute possono partecipare i rappresentanti degli inventori per esporre le caratteristiche dell'invenzione e in ogni caso ogni volta che sono invitati dalla Commissione per esporre lo stato dell'arte della ricerca e dell'invenzione.

Articolo 4. Competenze del Servizio per la Valorizzazione della Ricerca

1. Nella misura in cui i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano all'Ateneo, la relativa attività di gestione, ivi compresa l'attività di tutela e di valorizzazione, è svolta dall'UTT, attraverso il Servizio per la Valorizzazione della Ricerca. In particolare l'UTT:
 - a) supporta l'inventore nella verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della protezione dell'invenzione e dello stato della tecnica relativo, mediante la consultazione di specifiche banche dati e/o mediante eventuale consulenza di terzi;
 - b) supporta l'inventore nella valutazione relativa alle potenzialità di utilizzo industriale dell'invenzione;
 - c) gestisce, quando necessario, i rapporti con i professionisti incaricati di predisporre la documentazione necessaria alla Domanda di Protezione;

- d) nel caso di domande di protezione inerenti invenzioni in cui hanno partecipato anche inventori strutturati in altri organismi esterni all'Ateneo (es. altre Università o Centri di Ricerca, Enti pubblici o privati, aziende, ecc.) si coordina e collabora con gli uffici di trasferimento tecnologico o servizi equivalenti delle altre strutture co-titolari nelle fasi di stesura del contratto di co-titolarità e nell'affidamento della Domanda ad un Mandatario scelto di comune accordo;
- e) attiva le strategie più opportune volte alla valorizzazione dell'invenzione ed al trasferimento della relativa tecnologia mediante l'individuazione di soggetti terzi eventualmente interessati all'acquisizione e/o allo sfruttamento economico dell'invenzione, anche mediante eventuale supporto di terzi;
- f) cura direttamente e/o indirettamente l'istruttoria dell'attività negoziale finalizzata al trasferimento tecnologico dell'invenzione, compresa la conservazione dei relativi atti;
- g) supporta le strutture dell'Ateneo in ordine agli aspetti di proprietà industriale previsti nelle clausole riguardanti la Proprietà Industriale contenute nei contratti di ricerca commissionata, accordi di ricerca e/o convenzioni con altri enti.
- h) valuta la necessità di invitare, in seno alla Commissione Unica, gli esperti e/o i Rappresentanti delle Associazioni Studentesche di cui all'Art. 3, commi 3 e 4.
- i) redige annualmente un rendiconto relativo alle domande di titoli di proprietà intellettuale presentate, quelle concesse ed eventuali estensioni territoriali effettuate nel corso dell'anno precedente, nonché agli atti di disposizione (licenze e cessioni) sottoscritti nel periodo indicato.

Articolo 5. Competenze dell'Inventore

1. L'inventore è l'autore dell'invenzione e ne detiene i diritti morali, il Servizio per la Valorizzazione della Ricerca e l'UTT supportano l'inventore nell'attività di protezione e valorizzazione dell'invenzione. Affinché gli possa essere garantito il supporto necessario l'inventore:
 - a) mantiene la riservatezza sull'invenzione (in particolare seguendo scrupolosamente le indicazioni di cui al successivo Articolo 10. Riservatezza); *qualora una tesi o elaborato contenga risultati brevettabili, l'Università può disporre un periodo di embargo fino al deposito della domanda di protezione.*
 - b) deve comunicare tempestivamente all'UTT ogni risultato della ricerca suscettibile di protezione;
 - c) valuta la maturità del proprio trovato ed eventualmente se attivare la procedura di disclosure interna, predisponendo i moduli necessari alla richiesta di protezione (Invention Disclosure Form);
 - d) fornisce supporto tecnico-scientifico all'UTT per ogni eventuale necessità durante la procedura di valutazione della richiesta di cui al punto precedente c)
 - e) fornisce supporto tecnico-scientifico all'UTT per ogni eventuale necessità durante la procedura di presentazione della domanda di protezione, anche supportando laddove richiesto il Mandatario che cura, per conto dell'Ateneo, l'espletamento della pratica presso gli uffici competenti;
 - f) fornisce supporto tecnico-scientifico all'UTT per l'attività di trasferimento tecnologico e di sfruttamento commerciale del titolo di proprietà intellettuale attivo.
2. L'Inventore ha sempre diritto di essere riconosciuto autore dell'Invenzione. La domanda di protezione e ogni altra documentazione o pubblicazione scientifica afferente all'Invenzione dovrà menzionare l'Inventore quale autore del trovato.
3. Ferma restando la necessità di garantire la riservatezza sul contenuto tecnico dell'invenzione, è considerata buona prassi – ancorché non obbligatoria – che l'Inventore informi il Dipartimento di afferenza della propria intenzione di procedere al deposito di una domanda di protezione. Tale comunicazione, che non costituisce vincolo procedurale né condizione di validità del deposito, ha la finalità di favorire un adeguato coordinamento interno e di agevolare eventuali azioni di valorizzazione da parte dell'Ateneo, senza pregiudicare in alcun modo i diritti dell'Inventore.
4. Qualora non effettui la comunicazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di protezione ai sensi dell'Art. 65 comma 3 del D.Lgs. n. 30 10/02/2005 e ss.mm.ii.

Parte III - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed obblighi di riservatezza

Articolo 6. Diritti patrimoniali sulle invenzioni

1. Nel rispetto dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale - D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (1) - a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. - quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. I diritti di titolarità e patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento si estendono al diritto alla protezione (e così a proteggere l'invenzione) e ai diritti derivanti dalla protezione (e così ai diritti esclusivi sull'invenzione protetta) in Italia ed in ogni altro stato, per tutta la durata prevista dalla normativa di riferimento e dalle eventuali modifiche successive.
3. L'Ateneo ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere allo sfruttamento patrimoniale dei titoli di proprietà intellettuale di cui sia titolare (ovvero dei diritti di deposito delle relative domande), stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi.
4. L'Ateneo s'impegna comunque a coinvolgere l'Inventore, tramite il Referente indicato nella Invention Disclosure Form, nelle trattative con terzi per la cessione o la licenza del titolo di proprietà intellettuale, fermi restando i diritti di cui al precedente comma 3. Gli Inventori sono inoltre tenuti a mettere a disposizione degli eventuali terzi individuati per lo sfruttamento dell'invenzione, in modo completo ed accessibile, tutte le informazioni riservate collegate all'invenzione ma non incluse nella Domanda di Protezione (know-how, raw data, etc.) necessarie per sfruttare l'Invenzione al meglio.
5. L'Ateneo, per le procedure di deposito delle Domande di Protezione di cui è titolare, si avvale di mandatarî abilitati, individuati conformemente ai criteri e alle procedure fissati dalla vigente normativa. La spesa relativa rientra nell'ambito delle spese di brevettazione.

Articolo 7. Titolarità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Autonoma/Istituzionale

1. I diritti nascenti dall'invenzione conseguite dalla Ricerca Autonoma/Istituzionale condotta dal Personale UNICAS Strutturato o Non Strutturato sono di titolarità di UNICAS.
2. Nel caso in cui l'attività di Ricerca Autonoma/Istituzionale è svolta in collaborazione con enti pubblici o privati diversi dall'Ateneo, in cui ciascuna organizzazione utilizza risorse economiche proprie, i diritti nascenti dall'invenzione sono di titolarità di UNICAS là dove e nella misura in cui l'invenzione è frutto delle attività del Personale UNICAS Strutturato o Non Strutturato.
3. Nel caso in cui l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutte le strutture di appartenenza dei co-Inventori in parti uguali salvo che, d'intesa tra loro, questi non indichino una diversa percentuale di partecipazione. Tutti i diritti e gli obblighi che il presente Regolamento riferisce all'Inventore sono da riferire a tutti i co-Inventori in proporzione alle rispettive quote.

Articolo 8. Titolarità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Collaborativa

1. Con riferimento alle Invenzioni conseguite nell'esecuzione delle attività di Ricerca Collaborativa, i diritti derivanti dall'invenzione devono essere disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti, che dovranno essere redatti tenendo in considerazione il presente regolamento.
2. I diritti nascenti dall'invenzione conseguite dalla Ricerca Collaborativa sono di titolarità di UNICAS là dove e nella misura in cui l'invenzione è frutto delle attività del Personale UNICAS Strutturato o Non Strutturato, salvo indicazioni diverse pattuite tra le parti che devono essere riportate negli accordi contrattuali tra le parti, di cui al punto 1 precedente.

3. Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità tra uno o più Inventori, qualora contribuiscono soggetti diversi dal Personale Strutturato o Non Strutturato di UNICAS, sarà necessario e obbligatorio stipulare accordi interistituzionali per la gestione della co-titolarità, assicurando a UNICAS i necessari poteri gestori là dove UNICAS stessa abbia la quota maggiore rispetto a quella delle altre parti. È salvo il diverso accordo eventualmente negoziato all'interno degli accordi contrattuali tra le parti.
4. Ai fini del comma precedente, la titolarità di UNICAS si determina sulla base della somma degli apporti individuali degli Inventori rientranti nel Personale Strutturato o Non Strutturato di UNICAS che dovranno essere specificati dagli autori stessi in sede di comunicazione ai sensi del successivo Articolo 10.

Articolo 9. Titorità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Commissionata

1. Con riferimento alle Invenzioni conseguite nell'esecuzione di contratti di ricerca o consulenza per conto terzi, i diritti derivanti dall'invenzione sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti, che dovranno essere redatti tenendo in considerazione il presente regolamento e il Decreto interministeriale 26 settembre 2023 "Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori", del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida.
2. I contratti stipulati dall'Ateneo o dai Dipartimenti che rientrano nel caso di Ricerca Commissionata e avente ad oggetto attività di **servizio**, il cui oggetto consista nel compimento di attività ordinarie, con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie, quali ad esempio l'esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini, o la preparazione di prodotti noti o standard, ovvero la raccolta di dati, non determinano la cessione di diritti di proprietà intellettuale dell'Ateneo in favore del committente, che tuttavia acquista la piena disponibilità delle informazioni o dei prodotti generati dall'Ateneo in esecuzione del contratto.
3. I contratti stipulati dall'Ateneo o dai Dipartimenti che rientrano nel caso di Ricerca Commissionata e avente ad oggetto attività di **sviluppo**, il cui oggetto consista nell'ottimizzazione, validazione, raffinamento o completamento di un'idea o di una tecnologia già individuate dal committente e specificamente indicate nel contratto, non determinano la cessione di diritti di proprietà intellettuale dell'Ateneo in favore del committente. Laddove l'esecuzione del programma di ricerca generi risultati proteggibili da diritti di proprietà intellettuale, il loro regime di protezione e di utilizzazione sarà negoziato dalle parti in buona fede.
4. Le convenzioni sottoscritte dall'Università o dai suoi Dipartimenti che rientrano nel caso di Ricerca Commissionata avente ad oggetto attività di **ricerca innovativa** in collaborazione con enti esterni ed eventualmente finanziati in tutto o in parte da enti pubblici o privati stabiliscono che l'Università detenga i diritti sulle invenzioni e sui brevetti che vengano eventualmente depositati, in proporzione al contributo creativo fornito dal Personale Strutturato o Non Strutturato di UNICAS, salvo indicazioni diverse pattuite tra le parti e specificate nella convenzione.
5. In ognuno dei casi previsti al comma 4, sempre fatte salve le ragioni di tutela delle informazioni confidenziali del committente, gli Inventori conservano il diritto al riconoscimento quale autori a tutti gli effetti ed il diritto di utilizzare le conoscenze che formano oggetto di trasferimento al committente.
6. I contratti/accordi di ricerca devono disciplinare, inoltre, la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni ed i relativi oneri, le modalità di eventuale compenso a UNICAS per l'attività inventiva e le percentuali di proventi, ovvero diversi corrispettivi, spettanti nel caso di sfruttamento dei diritti derivanti in coerenza con quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi e dalle linee guida sulla proprietà intellettuale nei contratti di ricerca (art 5), salvo motivate ragioni.

Parte IV – Comunicazione dell'invenzione

Articolo 10. Riservatezza

1. L'Inventore è tenuto ad osservare la massima riservatezza al fine di salvaguardare gli interessi di UNICAS di sfruttamento dell'invenzione di cui si tratta ed al fine di non recare danno agli eventuali diritti di esclusiva connessi ai risultati inventivi medesimi. *Qualora una tesi o elaborato contenga risultati brevettabili, l'Università può disporre un periodo di embargo fino al deposito della domanda di Protezione.*
2. All'Inventore è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività di Ricerca e di agire con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi propri, degli eventuali co-inventori, dell'Ateneo e dei Soggetti Terzi. In particolare l'Inventore ha l'obbligo:
 - a) di osservare il massimo riserbo e di adottare ragionevoli misure volte al mantenimento della riservatezza in ordine al contenuto dell'Invenzione, ove già conseguita e, più in generale, rispetto ai risultati anche parziali dell'Attività di Ricerca;
 - b) di astenersi da qualsiasi atto e/o comportamento che possa comportare una predivulgazione dell'Invenzione, ovvero che possa altrimenti pregiudicarne la novità.
3. In particolare, ai fini del comma 2, l'Inventore, nel caso di conseguimento di risultati potenzialmente tutelabili, dovrà astenersi dalla loro diffusione o pubblicazione, in ogni forma e formato (anche elettronico), anche soltanto parziale, incluse le relazioni e/o comunicazioni e/o poster presentati a convegni scientifici, seminari ecc. Inoltre, ogni comunicazione anche verbale con imprese e altri soggetti interessati all'Invenzione dovrà essere preceduta dalla firma di un accordo di segretezza secondo il modello predisposto dall'Ateneo.
4. Il Rettore e il Delegato del Rettore, i Direttori di Dipartimento, nonché i componenti dell'UTT ed eventuale personale terzo da cui avvalersi, sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione ricevuta, classificata come confidenziale.
5. Qualsiasi divulgazione e/o pubblicazione che gli inventori proponenti vogliano operare relativamente all'invenzione è subordinata all'espletamento delle procedure atte a proteggere l'invenzione e/o preventivamente concordate con l'UTT.

Articolo 11. Richiesta di protezione della Proprietà intellettuale

1. L'Inventore può rivolgersi al Servizio per la Valorizzazione della Ricerca durante qualsiasi fase della propria Attività di Ricerca al fine di verificare se si è in presenza di risultati che possono essere protetti (valutazione preliminare del grado di completezza e rilevanza del trovato).
2. L'Inventore sottopone al Servizio per la Valorizzazione della Ricerca la richiesta di protezione redatta utilizzando l'apposita documentazione "Invention Disclosure Form" debitamente firmata e trasmessa via mail all'indirizzo utt@unicas.it. Nel caso di più Inventori, la richiesta di protezione deve essere presentata e sottoscritta congiuntamente da tutti gli inventori e deve essere indicato il Referente per le attività di cui al precedente comma.
3. L'UTT, di concerto con altre organizzazioni in caso di co-titolarità, acquisisce un numero congruo (almeno 3) di preventivi di Mandatari per il successivo affidamento dei servizi di consulenza per la presentazione della Domanda di Protezione. In caso di co-titolarità e laddove si sia concordato con altra organizzazione che l'Ateneo non dovrà sostenere spese per il deposito della Domanda di Protezione e la successiva gestione dei Titoli di Proprietà Intellettuale, in sostituzione di tali preventivi l'UTT dovrà ricevere una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione che si assume l'onere delle spese.
4. In caso di co-titolarità, l'UTT predispone, di concerto con le altre organizzazioni interessate, un contratto di contitolarità che disciplini in modo chiaro ed esaustivo i reciproci diritti e obblighi delle parti. Tale contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione delle quote di titolarità e dei relativi diritti morali e patrimoniali;

- b. la ripartizione degli oneri relativi al deposito, al mantenimento e ad eventuali estensioni territoriali del Titolo di Proprietà Intellettuale;
 - c. le modalità di gestione delle decisioni strategiche in materia di prosecuzione, estensione o rinuncia alla protezione;
 - d. i criteri per l'eventuale sfruttamento economico del Titolo, inclusi cessione, licenza e modalità di ripartizione dei proventi;
 - e. gli obblighi di riservatezza e di non divulgazione a carico delle parti;
 - f. le procedure di risoluzione delle controversie, incluse eventuali forme di mediazione o arbitrato;
 - g. la legge applicabile e il foro competente, salvo diverso accordo tra le parti.
5. L'UTT invia ai membri della Commissione Unica il fascicolo relativo alla Domanda (Invention Disclosure Form, preventivi e bozza di contratto di contitolarità se del caso) e convoca la Commissione, per il tramite del Presidente. Laddove ritenuto necessario, suggerisce la convocazione di esperti in settori scientifici affini alla richiesta di protezione e/o esperti in materia di protezione della proprietà intellettuale, per una valutazione più approfondita sulla sussistenza dei requisiti della domanda.
6. L'UTT, preso atto del parere della Commissione Unica, in caso di esito positivo attiva le successive procedure amministrative per il deposito della Domanda di Protezione e rimette l'autorizzazione della eventuale spesa agli organi interessati (Consiglio di Amministrazione e/o Dipartimento di riferimento del ricercatore). In caso di parere negativo, l'UTT comunica l'assenza di interesse a procedere con la Domanda all'Inventore e agli eventuali co-inventori e/o enti contitolari.
7. Entro 6 (sei) mesi dalla ricezione della "Invention Disclosure Form" l'Ateneo deposita la Domanda di Protezione dell'invenzione oppure comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi. Tale termine di 6 mesi è prorogato per un massimo di 3 (tre) mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'UTT immediatamente dopo la ricezione della "Invention Disclosure Form".

Parte V – Gestione della proprietà intellettuale

Articolo 12. Spese di deposito e diritti di mantenimento in vita

1. Le spese relative alla pratica di deposito della Domanda, delle eventuali estensioni territoriali (art. 14 del presente Regolamento) e dei diritti di mantenimento in vita (art. 16 del presente Regolamento) gravano sul Fondo di Ateneo costituito a tale scopo e, in via complementare o integrativa, sui fondi del Dipartimento o del Centro di Ricerca di afferenza dell'Inventore.
2. In caso di co-titolarità di un Titolo di Proprietà Intellettuale con altri enti o organizzazioni, le spese relative al deposito e al mantenimento sono ripartite secondo quanto stabilito nell'accordo di co-titolarità.

Articolo 13. Estensione territoriale della protezione intellettuale

1. L'Inventore che ritenga opportuno l'estensione territoriale della protezione di un Titolo di Proprietà Intellettuale di cui risulti autore, deve presentare apposita richiesta all'UTT corredata da una relazione tecnico-scientifica e da una valutazione delle prospettive di valorizzazione economica e industriale (nell'Art. 19 del presente Regolamento sono indicate le informazioni minime per tale richiesta).
2. L'UTT, avvalendosi di eventuali consulenti tecnici e legali, redige un parere che tenga conto:
 - a) delle prospettive di sfruttamento commerciale e industriale del Titolo;
 - b) dei costi stimati per l'estensione e per il mantenimento nei Paesi prescelti;
 - c) dell'eventuale esistenza di manifestazioni di interesse da parte di imprese o altri soggetti esterni;
 - d) della coerenza con la strategia di valorizzazione della Proprietà Intellettuale dell'Ateneo.
3. La Commissione Unica esamina il parere dell'UTT e delibera in merito all'opportunità di procedere all'estensione territoriale.
4. In caso di delibera favorevole, le spese per l'estensione gravano sul Fondo di Ateneo costituito a tale scopo e, in via integrativa, sui fondi del Dipartimento o del Centro di Ricerca di afferenza dell'Inventore. L'autorizzazione definitiva della spesa è rimessa agli organi competenti (Consiglio di Amministrazione e/o Dipartimento).
5. In caso di co-titolarità, le modalità e la ripartizione delle spese per l'estensione territoriale sono disciplinate dall'accordo di co-titolarità. L'UTT verifica il rispetto di quanto concordato e, in caso di inadempienza della controparte, segnala la circostanza alla Commissione Unica per le valutazioni del caso.

Articolo 14. Revisione periodica della protezione della proprietà intellettuale

1. I Titoli di Proprietà Intellettuale comportano il pagamento di tasse periodiche di mantenimento, variabili in base alla tipologia:
 - brevetti per invenzione: pagamento annuale dal 5° al 20° anno, con il primo quinquennio incluso nelle spese di deposito;
 - modelli di utilità: durata massima di 10 anni, con pagamento quinquennale;
 - disegni e modelli: durata massima di 25 anni, con pagamento quinquennale.
2. L'UTT effettua verifiche periodiche finalizzate a stimare i costi di mantenimento dei titoli attivi e redige un report che include la valutazione sull'opportunità del loro rinnovo, anche in relazione all'esistenza di cessioni, licenze o altri contratti di valorizzazione.
3. La relazione di cui al comma precedente individua con esattezza il numero di titoli di proprietà intellettuale attivi, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione, nonché i titoli per i quali sono in corso attività di valorizzazione. Per tutti i titoli si dovranno riportare i seguenti elementi:
 - obsolescenza della tecnologia,
 - criticità della protezione anche in ragione della copertura geografica,
 - difficoltà di gestione delle situazioni di co-titolarità,

- mancata collaborazione degli Inventori,
 - assenza di manifestati interessi industriali ed, in particolare, di soggetti privati/pubblici fattivamente e concretamente interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale dell'Invenzione, e/o della necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali;
 - costi pregressi, costi prevedibili e prospettive commerciali, tenuto conto della vita residua dei titoli rispetto al tempo atteso di ingresso sul mercato dei relativi prodotti.
4. La Commissione Unica, sulla base del parere espresso dall'UTT nel report, delibera in merito al mantenimento in vita dei singoli titoli di proprietà industriale. In caso di parere favorevole attiva le successive procedure amministrative per il pagamento dei rinnovi e rimette l'autorizzazione della spesa agli organi interessati (Consiglio di Amministrazione e/o Dipartimento di riferimento del ricercatore). In caso di parere non favorevole, l'UTT comunica l'assenza di interesse al mantenimento dei diritti all'Inventore e agli eventuali co-inventori e/o enti contitolari.
 5. Sono avviati a dismissione, salvo univoche e documentate indicazioni commerciali a supporto della decisione di mantenimento, i Diritti di proprietà intellettuale al raggiungimento del decimo anno di vita.
 6. Qualora l'Ateneo decida, sulla base dei criteri riportati nei commi precedenti, di non mantenere in vita il titolo di proprietà intellettuale, gli inventori potranno chiederne all'Università la cessione, che avverrà sulla base di accordi presi tra le parti, e acquisire, in tal modo, ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione. Spetterà agli inventori sostenere le spese dell'atto di cessione e della relativa registrazione e trascrizione.
 7. Rimane inteso che gli inventori che abbiano acquisito la titolarità di diritti relativi ad invenzioni ai sensi del comma precedente, sono tenuti a corrispondere all'Ateneo la quota pari al 20% dei canoni e proventi comunque derivanti in tutto o in parte dallo sfruttamento delle invenzioni.
 8. In caso di co-titolarità e laddove si sia concordato con altra organizzazione che l'Ateneo non dovrà sostenere spese per i diritti di mantenimento in vita, l'UTT dovrà verificare annualmente, dal momento in cui maturano le prime tasse di mantenimento, che vengano regolarmente versati i diritti di mantenimento dall'organizzazione che se ne è assunto l'onere. In caso di riscontro negativo, l'UTT segnala la circostanza alla Commissione Unica che potrà decidere se avviare nuove negoziazioni con la controparte o adottare altre misure idonee a tutelare gli interessi dell'Ateneo.

Articolo 15. Decisioni in materia di contenzioso

1. Tutte le decisioni relative a procedimenti di contenzioso, attivo o passivo, inerenti a Diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità dell'Università, incluse le azioni di opposizione a diritti vantati da terzi, sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria tecnica e amministrativa svolta dall'UTT e dalla Commissione Unica, con il supporto dell'Ufficio Legale, che predispone apposita relazione contenente la valutazione dei profili giuridici, economici e strategici del caso.

Articolo 16. Utilizzo di piattaforme interne ed esterne all'Ateneo per la pubblicizzazione della protezione di proprietà intellettuale

1. Qualsiasi divulgazione e/o pubblicazione che gli inventori proponenti vogliano operare relativamente all'invenzione è subordinata all'espletamento delle procedure atte a proteggere l'invenzione e/o preventivamente concordate con l'UTT.

Parte VI – Valorizzazione e sfruttamento della proprietà intellettuale

Articolo 17. Obblighi di valorizzazione e forme

1. UNICAS provvede, mediante la Commissione Unica con il supporto dell'UTT, ovvero anche mediante professionisti esterni selezionati secondo le procedure amministrative in materia di appalto di servizi, alla valorizzazione economica dei Titoli di Proprietà Intellettuale Attivi, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità di UNICAS.
2. UNICAS, al fine di sfruttare economicamente un'invenzione o altra conoscenza tecnologica di sua proprietà, può stipulare (secondo le modalità e i termini previsti dalla presente Parte VI) accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione dell'invenzione e del relativo diritto di protezione ovvero la cessione o concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, del diritto sulla domanda di protezione e/o del diritto sulla protezione che ne tutela l'uso esclusivo.
3. UNICAS può valorizzare ed applicare direttamente ed autonomamente le conoscenze e i prodotti della ricerca, anche non inventivi, individuando gli strumenti, le forme e le risorse più opportune, nei limiti delle disposizioni normative vigenti e nel rispetto dei propri Regolamenti.
4. L'attività di valorizzazione potrà avvenire mediante partecipazione a progetti di sviluppo, conferimenti a capitale, cessioni, licenze, sia a favore di imprese già esistenti, sia di imprese spin-off che di start up di studenti e laureati. Agli spin-off accademici possono essere concesse licenze a condizioni privilegiate: royalties ridotte e/o opzione di esclusiva condizionata a milestone di sviluppo.
5. Nel rispetto della normativa vigente e di un principio generale di concorsualità, l'UTT, al fine di procedere all'individuazione del contraente, pubblica sul proprio sito web e sui canali digitali che ritiene all'uopo opportuni, tutte le domande di protezione e le protezioni di cui è titolare o contitolare l'Ateneo che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi.
6. L'UTT raccoglie eventuali offerte pervenute redigendo apposita relazione e, se opportuno, conduce procedure negoziali dirette con soggetti terzi al fine di determinare le migliori condizioni di sfruttamento economico delle domande di protezione e delle protezioni di cui è titolare o contitolare l'Ateneo.
7. La Commissione Unica esamina la relazione dell'UTT e delibera in merito alle modalità di attuazione della valorizzazione demandando al Consiglio di Amministrazione l'approvazione.
8. Nell'attività di valorizzazione, la determinazione dei corrispettivi per lo sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale terrà conto delle indicazioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 27.06.2014 in materia di Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01).

Articolo 18. Cessioni e tipologie di licensing e campi d'uso

1. Qualora, in seguito alle attività di valorizzazione disciplinate nella Parte VI del presente Regolamento, UNICAS ottenga proventi economici di qualsiasi natura, il corrispettivo derivante da ciascuna cessione o concessione in licenza dei diritti spettanti a UNICAS dovrà prioritariamente essere destinato alla copertura integrale dei costi sostenuti dall'Ateneo fino a tale momento.
2. La ripartizione dei proventi è differente in base alla derivazione dell'invenzione dalla tipologia di ricerca considerate:
 - a. Ricerca Autonoma o Istituzionale considerata insieme alla Collaborativa
 - b. Ricerca Finanziata/Cofinanziata
 - c. Ricerca Commissionata
3. Nei limiti in cui la tecnologia oggetto di Diritti di proprietà intellettuale lo consenta, nell'ambito delle attività di valorizzazione, l'Ateneo prediligerà la concessione di licenze esclusive per campo d'uso,

riservandosi il diritto di sfruttamento distinto per gli altri campi d'uso, anche nei casi in cui i Diritti di proprietà intellettuale derivino da Ricerca Commissionata.

4. In caso di concessione di licenze esclusive, gli accordi di valorizzazione conterranno tutte le clausole necessarie a garantire l'effettivo e adeguato sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale da parte del licenziatario.
5. Ove, nel contesto della valorizzazione, sia richiesta la cessione dei Diritti di proprietà intellettuale di UNICAS a soggetti terzi, il corrispettivo della cessione dovrà essere determinato in conformità al prezzo di mercato, in linea con quanto disposto dall'Articolo 3 della Comunicazione della Commissione del 2006 in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C198/01).
6. Il comma precedente non si applica alle cessioni dei Risultati derivanti dalla Ricerca Commissionata ai sensi dell'Articolo 15 del presente Regolamento, salvo diversa previsione espressamente contemplata nel contratto di affidamento della ricerca per quanto concerne i criteri di determinazione del corrispettivo di cessione.
7. UNICAS ammette le seguenti tipologie di licensing:
 - a) licenza di diritti di UNICAS derivanti da ricerca autonoma.
 - I. I corrispettivi derivanti da ciascuna cessione o concessione in licenza dei diritti di proprietà intellettuale di UNICAS deve prioritariamente essere destinato alla copertura integrale dei costi sostenuti dall'Ateneo fino a quel momento.
 - II. Qualora tali costi siano determinati, si adotta il criterio del "residuo", ossia alla quota che eccede il recupero dei costi noti della ricerca si applica la seguente ripartizione: **70% all'inventore e 30% all'Ateneo**, di cui il 20% alla struttura di afferenza del ricercatore/inventore, 10% all'Ateneo. La quota di recupero dei costi viene attribuita all'Ateneo.
 - III. Nel caso in cui il costo della ricerca non sia determinabile, si applica un criterio di ripartizione inverso, attribuendo il **40% all'inventore e il 60% all'Ateneo**, quest'ultimo suddiviso come segue:
 - 20% a copertura delle spese di invenzione, di cui il 12% destinato alla struttura di afferenza dell'inventore e l'8% all'Ateneo.
 - 40% all'Ateneo a copertura degli oneri di protezione suddivisi come segue:
 - 28% Dipartimento dove lavora l'inventore.
 - 12% amministrazione centrale.

Costi della ricerca determinati	1.000.000,00€		
Ricavi dal licensing	2.000.000,00€		
Recupero Ateneo	1.000.000,00€		
Da dividere	1.000.000,00€	70% inventore	
		30% UNICAS a copertura degli oneri di protezione (brevettazione = mandataria; fee annua del brevetto ed eventuali spese di estensione della privativa)	20% Dipartimento di afferenza inventore
			10% amministrazione centrale

Costi della ricerca indeterminati	N.A.		
Ricavi dal licensing	2.000.000,00€		
Da dividere	2.000.000,00€	40% inventore	
		20% UNICAS a copertura dei costi della ricerca ante invenzione	12% Dipartimento di afferenza inventore
			8% amministrazione centrale
		40% UNICAS a copertura degli oneri di protezione (brevettazione = mandataria; fee annua del brevetto ed eventuali spese di estensione della privativa)	28% Dipartimento dove lavora l'inventore
			12% amministrazione centrale

- IV. In presenza di più inventori, la quota spettante all'inventore è ripartita in parti uguali fra i singoli inventori, salvo diversa pattuizione concordata e sottoscritta al momento della presentazione della domanda di protezione al UTT. Qualora gli inventori appartengano a diverse strutture, la quota del 12% inerente al Dipartimento di afferenza dell'inventore è distribuita alle strutture di afferenza di tutti gli inventori, proporzionalmente alle quote di titolo di proprietà intellettuale spettanti a ciascuno di essi.
- V. In tutti i casi sopra descritti, le percentuali di costo sono suscettibili di variazione se previsto negli accordi di valorizzazione stipulati fra le parti (ricercatore/inventore e UNICAS).

b) licenza di diritti di UNICAS derivanti da ricerca cofinanziata

- I. Nel caso di ricerca che ha beneficiato di un finanziamento, il valore complessivo del progetto da cui il brevetto deriva è generalmente noto. In tali circostanze, il licensing deve prioritariamente coprire i costi del cofinanziamento sostenuto da UNICAS nella realizzazione del progetto. Al netto di tali costi, l'utile derivante dal licensing sarà ripartito secondo i seguenti criteri:
- 70% all'inventore;
 - 30% all'Ateneo, suddiviso tra il 20% destinato alla struttura di afferenza dell'inventore e il 10% all'amministrazione centrale, per coprire gli oneri di protezione, trasferimento tecnologico e altre attività funzionali.
- II. In presenza di più inventori, la quota spettante all'inventore è ripartita in parti uguali fra i singoli inventori, salvo diversa pattuizione concordata e sottoscritta al momento della presentazione della domanda di protezione.
- III. In tutti i casi sopra descritti le percentuali di costo sono suscettibili di variazione se previsto negli accordi di valorizzazione stipulati fra le parti (i diversi organismi partecipanti alla ricerca)

c) licenza di diritti di UNICAS derivanti da ricerca commissionata

- IV. Se nell'accordo di ricerca commissionata è stata prevista una ripartizione degli eventuali diritti di sfruttamento che prevede una partecipazione anche di UNICAS, la percentuale indicata in tale ripartizione viene ad essere così ripartita:
- 80% all'inventore;
 - 30% all'Ateneo, suddiviso tra il 20% destinato alla struttura di afferenza dell'inventore e il 10% all'amministrazione centrale, per coprire gli oneri di protezione, trasferimento tecnologico e altre attività funzionali.
- V. In presenza di più inventori, la quota spettante all'inventore è ripartita in parti uguali fra i singoli inventori, salvo diversa pattuizione concordata e sottoscritta al momento della presentazione della domanda di protezione.

- VI. In tutti i casi sopra descritti le percentuali di costo sono suscettibili di variazione se previsto negli accordi di valorizzazione stipulati fra le parti (i diversi organismi partecipanti alla ricerca)

d) Valorizzazione mediante spinoff/startup accademici.

- I. La valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale e dei Risultati della Ricerca mediante spin-off è riconosciuta e promossa da UNICAS, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte VI del presente Regolamento.
- II. Cessionarie/i o licenziatarie/i dei diritti sulle invenzioni possono essere anche spin-off o già spin-off dell'Ateneo.
- III. Agli spin-off accademici possono essere concesse licenze a condizioni privilegiate: royalties ridotte e/o opzione di esclusiva condizionata a milestone di sviluppo, che saranno di volta in volta definite dall'UTT.
- IV. Agli spin-off accademici possono essere concesse licenze, anche esclusive, a fronte dell'impegno a sostenere le spese per il mantenimento in vita del brevetto e a corrispondere all'Ateneo royalties ragionevoli sugli utili conseguiti con lo sfruttamento dell'invenzione.
- V. La cessione dei diritti sull'invenzione ad uno spin-off accademico deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione ascoltato il parere della Commissione Unica motivando in modo specifico circa la congruità del corrispettivo, la solidità della/del cessionaria/o e le prospettive di valorizzazione del trovato.

Parte VII – Disclosure form e modelli di documento

Articolo 19. Modelli di documenti per la comunicazione interna

L'Invention Disclosure Form (IDF) si basa sulle seguenti informazioni:

1. Dati generali

Titolo provvisorio dell'invenzione: _____

Data di compilazione: _____

Inventore referente: _____

Dipartimento/Struttura di appartenenza: _____

Recapiti (telefono/email): _____

Co-inventori (nome, cognome, affiliazione, percentuale contributo):

2. Descrizione dell'invenzione

Descrizione chiara e completa del trovato:

Problema tecnico risolto:

Disegni, schemi o allegati (se presenti): _____

3. Stato dell'arte e originalità

Sintesi dello stato dell'arte conosciuto:

Elementi di novità rispetto a soluzioni esistenti:

Eventuali ricerche brevettuali/bibliografiche già svolte: ☐ Sì ☐ No

4. Applicazioni industriali e mercato

Potenziati campi di applicazione:

Vantaggi competitivi dell'invenzione:

Aziende/settori potenzialmente interessati:

5. Finanziamenti e co-titolarità

Fonti di finanziamento utilizzate (Ateneo/pubbliche/private): _____

Presenza di partner o enti co-titolari: ☐ Sì ☐ No

Eventuali accordi/obblighi contrattuali (es. NDA, accordi di ricerca):

6. Stadio di sviluppo

Livello attuale: ☐ Proof of concept ☐ Prototipo ☐ Validazione laboratorio ☐ Test industriali

Risultati sperimentali disponibili:

7. Divulgazioni pregresse o programmate

Pubblicazioni già avvenute: ☐ Sì ☐ No

Se sì, indicare dettagli (rivista, conferenza, data):

Pubblicazioni programmate (es. tesi, poster, articoli):

Necessità di embargo tesi o materiali accademici: ☐ Sì ☐ No

8. Richieste specifiche

Richiesta di tutela: ☐ Brevetto IT ☐ Brevetto europeo ☐ PCT ☐ Altro

Paesi prioritari per estensione territoriale:

9. Dichiarazioni finali

Gli inventori dichiarano di aver fornito informazioni veritiere e complete.

Firma Inventore/i: _____ Data: _____

Autorizzazione al trattamento dei dati personali: ☐ Sì

La Domanda di Estensione Territoriale di Titolo di Proprietà Intellettuale si basa sulle seguenti informazioni:

1. Dati generali

Titolo del Titolo di Proprietà Intellettuale (Brevetto/Modello/Disegno/Altro): _____

Numero di deposito/domanda: _____

Data di deposito: _____

Inventore referente: _____

Dipartimento/Struttura: _____

2. Motivazione della richiesta

Sintesi delle ragioni tecnico-scientifiche e strategiche per cui si richiede l'estensione territoriale:

3. Paesi/aree geografiche proposte per l'estensione

Elenco dei Paesi / uffici territoriali (EPO, WIPO, ecc.):

4. Analisi del potenziale mercato

Settori industriali di applicazione: _____

Aziende target o competitor rilevanti nei Paesi di interesse: _____

Dimensione e trend del mercato (dati quantitativi o qualitativi disponibili):

Vantaggi competitivi dell'invenzione nei mercati proposti:

Eventuali manifestazioni di interesse già raccolte da partner o imprese:

5. Analisi dei costi stimati

Stima costi di estensione (per ciascun Paese/area): _____

Fonti di copertura proposte (Fondo di Ateneo / Dipartimento / Co-titolari / Altro): _____

6. Co-titolarietà (se applicabile)

Elenco degli enti/organizzazioni co-titolari: _____

Accordo di contitolarietà sottoscritto (Sì/No): _____ [Gli accordi di contitolarietà devono almeno prevedere: percentuali di titolarità, ripartizione costi di deposito/mantenimento, governance decisionale, licenze e sublicenze, clausole di uscita, gestione di contenziosi.]

Ripartizione concordata delle spese: _____

7. Dichiarazioni

L'Inventore/i dichiara/no di aver fornito informazioni veritiere e complete ai fini della presente richiesta.

Si autorizza l'UTT a trasmettere la presente domanda alla Commissione Unica per la valutazione.

Firma Inventore/i: _____ Data: _____

8. Valutazione UTT (da compilare a cura dell'Ufficio)

Completezza documentazione: ☐ Sì ☐ No

Analisi preliminare potenzialità mercato: ☐ Positiva ☐ Negativa ☐ Da approfondire

Valutazione costi/benefici: _____

Firma Responsabile UTT: _____ Data: _____

9. Delibera della Commissione Unica

Decisione: ☐ Approvata ☐ Non approvata ☐ Rinviata

Motivazioni: _____

Spese autorizzate: ☐ Fondo di Ateneo ☐ Dipartimento ☐ Altro

Firma Presidente Commissione: _____ Data: _____

Parte VIII – Norme transitorie e finali

Articolo 20. Utilizzo del nome e del logo di UNICAS

1. Il nome e il logo UNICAS sono di proprietà esclusiva di UNICAS.
2. L'utilizzo del nome e del logo UNICAS in connessione con le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale può essere concesso a titolo gratuito alle imprese spin-off e start up universitarie sulla base di apposita convenzione stipulata con la Commissione Unica competente in materia.
3. L'utilizzo del nome e del logo di UNICAS in connessione con le attività di valorizzazione di cui al presente Regolamento è consentito purché sia assicurato il decoro di UNICAS e non vi sia nessuna associazione a iniziative contrarie ai valori di UNICAS, a norme imperative e al buon costume.

Articolo 21. Disposizioni transitorie e finali

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti di proprietà intellettuale di UNICAS saranno soggette alle disposizioni qui previste.
2. La prima revisione del portafoglio di proprietà intellettuale di UNICAS, ai sensi del precedente articolo 28, dovrà essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto di UNICAS, di eventuali ulteriori regolamenti interni e del D. Lgs. N. 30 del 2005 e s.m.i., in quanto applicabili. Su queste basi sarà cura dell'UTT gestire tutte le situazioni non comprese nel presente regolamento.

Articolo 22. Data di entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della pubblicazione del Decreto Rettorale che lo emana.
2. Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione "....." dell'Ateneo al link <http://www.....it>
3. L'adeguatezza e la persistente necessità del presente regolamento vengono verificati, ex post, ogni dodici mesi dal Rettore o dal Delegato del Rettore, sentito il Dirigente, sulla base di eventuali variazioni delle procedure dei servizi ad essa afferente e di eventuali variazioni delle normative italiane e comunitarie in merito alla proprietà industriale.